



COMUNE DI SANT'ILARIO D'ENZA

Provincia di Reggio Emilia

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

NUM. 16 DEL 20-02-18

C O P I A

Oggetto: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). CONFERMA DELLE ALIQUOTE E DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER L'ANNO 2018.

L'anno duemiladiciotto il giorno venti del mese di febbraio alle ore 21:10, presso la sala consiliare, si è riunito il Consiglio Comunale convocato, a norma di legge, in sessione Ordinaria in Prima convocazione in seduta Pubblica.

Dei Signori Consiglieri assegnati a questo Comune e in carica all'appello risultano:

MORETTI MARCELLO	P	BERTANI SIMONA	A
BIZZARRI ALESSANDRO	A	ALEOTTI MARCO	P
FERRI FABRIZIO	P	FAZIO DANIELE ANGELO	A
FERRARI LICIA	P	MENOZZI MARCELLA	A
BERTANI SAMUELE	P	ORLANDINI MARCO	A
BOSIO MARIA	P	PANCIROLI MARCO	P
MAFFINI ACHILLE	P	MACCIERI ENRICO	P
MARCHIANI MARCO	P	MALVICA GIOELE	P
VEZZANI CINZIA	P		

ne risultano presenti n. 12 e assenti n. 5.

Assume la presidenza il Signor MORETTI MARCELLO in qualità di SINDACO
Partecipa IL SEGRETARIO COMUNALE Signor PELOSI ANNA MARIA che redige il presente verbale.

Il Presidente, accertato il numero legale, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto, nominando gli scrutatori nelle persone dei Signori:

FERRI FABRIZIO
VEZZANI CINZIA
MACCIERI ENRICO

Soggetta a controllo	N	Immediatamente eseguibile	S
----------------------	---	---------------------------	---

Sono, inoltre presenti i seguenti assessori esterni:

MENOZZI DANIELE	P
ROBUSCHI SONIA	P
TANZI VIVIANA	P

IL CONSIGLIO COMUNALE

Omissis...: I Consiglieri presenti sono 12, assenti 5 (consiglieri Bizzarri Alessandro, Bertani Simona, Fazio Daniele, Menozzi Marcella e Orlandini Marco).

Il Sindaco si accorge di non aver messo in votazione il punto n. 3 relativo al Tributo sui servizi indivisibili – Conferma delle aliquote e delle disposizioni regolamentari per l'anno 2018, pertanto chiede ai consiglieri di effettuare la votazione sull'argomento.

RICHIAMATI:

- l'art. 52 del D.Lgs. 15/12/97, n. 446, in materia di potestà regolamentare dei comuni;
- il Decreto Legge n. 16, del 6 marzo 2014, convertito con modificazioni dalla Legge 2/5/2014, n. 68;
- la Legge n. 147 del 27, dicembre 2013 (Legge di Stabilità per l'anno 2014), e successive modifiche ed integrazioni, che istituisce e disciplina il nuovo tributo sui servizi indivisibili denominato TASI, quale componente dell'Imposta Unica Comunale, denominata IUC;
- la Legge 23/12/2014, n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015);
- la Legge 28/12/2015, n. 208 (Legge di Stabilità per il 2016);
- la Legge 11/12/2016, n. 232 (Legge di Bilancio per il 2017);
- la Legge 27/12/2017, n. 205 (Legge di Bilancio per il 2018);

PRESA VISIONE, dell'articolo 1 della legge n. 147/2013 ed in particolare:

- del comma 669, così come sostituito dal D.L. 16/2014 art., 2 comma 1 lett. f), il quale prevede che il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di fabbricati e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell'imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli;
- del comma 671, per cui la TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui al comma 669 e che in caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria;
- del comma 675, che stabilisce che la base imponibile della TASI è quella prevista per l'applicazione dell'imposta municipale propria (IMU);
- del comma 676, per il quale l'aliquota di base della TASI è pari all'1 per mille e che il Comune con deliberazione del Consiglio Comunale, adottati ai sensi dell'art. 52 del D.Lgs. 446/97 può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento;
- del comma 683, che prevede che *“Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione ... le aliquote della TASI”*, e che le stesse possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- del comma 677, così come modificato dalla Legge 23/12/2014, n. 190 (Legge di Stabilità per il 2015), il quale dispone che: *“Il comune, con la medesima deliberazione di cui al comma 676, può determinare l'aliquota rispettando in ogni caso il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell'IMU per ciascuna tipologia di immobile non sia superiore all'aliquota massima consentita dalla legge statale per l'IMU al 31 dicembre 2013, fissata al 10,6 per mille e ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologie di immobile. Per il 2014 e per il 2015, l'aliquota massima non può eccedere il 2,5 per mille. Per gli stessi anni 2014 e 2015, nella determinazione delle aliquote TASI possono essere superati i limiti stabiliti nel primo e nel secondo periodo, per un ammontare complessivamente non*

superiore allo 0,8 per mille a condizione che siano finanziate, relativamente alle abitazioni principali e alle unità immobiliari ad esse equiparate di cui all'articolo 13, comma 2, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n.201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011,n. 214, detrazioni d'imposta o altre misure, tali da generare effetti sul carico di imposta TASI equivalenti o inferiori a quelli determinatisi con riferimento all'IMU relativamente alla stessa tipologia di immobil

*i
”;*

- del comma 678 che dispone che per i fabbricati rurali ad uso strumentale, così come definiti dall'art. 9 comma 3 – bis del D.L. n. 557 del 1993, l'aliquota massima della TASI non può comunque eccedere il limite dell' 1 per mille;

VISTE altresì le seguenti disposizioni in materia di TASI previste dall'art.1, comma 14 della Legge n. 208/2015 a decorrere dal 1/1/2016:

- esclusione dalla TASI per l'abitazione principale e gli immobili alla stessa equiparati dall'art.13, comma 2 del D.L. 6/12/2011, n. 201 (abitazioni possedute a titolo di proprietà o di usufrutto da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente – alloggi appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazioni principali dei soci assegnatari e relative pertinenze – casa coniugale assegnata dal giudice ad uno dei coniugi a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio – unico immobile, corredato delle relative pertinenze iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanente appartenente alle Forze armate – unica unità immobiliare posseduta dai cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato e iscritti all'Anagrafe degli italiani residenti all'estero (AIRE) che possiedono i requisiti di cui all'art.13, comma 2, del D.L. n. 201/2011 – fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali);
- possibilità di aumentare l'aliquota per i fabbricati merce dallo 0,1 fino allo 0,25 per cento o, in diminuzione fino all'azzeramento;

CONSIDERATO che il comma 682 dell'art.1 della già citata legge n.147/2013, prevede la necessità di individuare i servizi indivisibili con l'indicazione analitica per ciascuno di tali servizi, dei relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta; si procede, pertanto, all'individuazione dei servizi indivisibili prestati dal Comune con l'indicazione dei costi relativi:

Sportello "Civico"	214.850,00
Biblioteca	173.957,00
Beni demaniali e patrimoniali	434.281,84
Tutela, valorizzazione e recupero ambientale	253.800,00
Illuminazione pubblica	357.000,00
	1.433.888,84

dando atto che il gettito TASI previsto consente una copertura di detti costi che si attesta al 1,6040 %;

RICHIAMATE le proprie deliberazioni:

- n. 37 del 20/05/2014 e n. 56 del 31/07/2014, con la quale erano state approvate le aliquote TASI per l'anno 2014;
- n. 47 del 27/07/2015, con la quale erano state approvate le aliquote TASI per l'anno 2015;
- n. 11 del 11/04/2016, con la quale le aliquote TASI per l'anno 2015 sono state confermate anche per l'anno di imposta 2016;
- n. 8 del 02/03/2017, con la quale le aliquote TASI per l'anno 2016 sono state confermate anche per l'anno di imposta 2017;

VISTO infine l'art.1, comma 26, della Legge n. 208/2015, così come modificato dalla L. n. 205 del 27/12/17, il quale stabilisce che anche per l'anno 2018 “... è *sospesa l'efficacia delle leggi regionali e delle deliberazioni degli enti locali nella parte in cui prevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli enti locali con legge dello Stato rispetto ai livelli di aliquote o tariffe applicabili per l'anno 2015... La sospensione di cui al primo periodo non si applica alla tassa sui rifiuti (TARI) di cui all'articolo 1, comma 639, della legge 27 dicembre 2013, n. 147...*”;

RITENUTO NECESSARIO pertanto, per tutto quanto sopra esposto, applicare per l'anno 2018 il Tributo per i servizi indivisibili (TASI) per le sole fattispecie di immobili sotto riportate, confermando per ciascuna di esse le aliquote e le norme regolamentari già in vigore per gli anni 2015,2016 e 2017:

<u>0,25 per cento</u> <u>(2,5 per mille)</u>	<u>FABBRICATI MERCE</u> (D.L. 201/2011 art. 13 comma 9 bis) Trattasi dei fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita fintanto che permanga tale destinazione, e che non siano in ogni caso locati.
<u>0,1 per cento</u> <u>(1 per mille)</u>	<u>FABBRICATI RURALI AD USO STRUMENTALE DELL'AGRICOLTURA</u> (Legge 147/2013 art. 1 comma 708) Trattasi dei fabbricati rurali ad uso strumentale di cui all'art.9, comma 3-bis, del D.L. 30/12/93, n. 557 effettivamente utilizzati per l'esercizio dell'attività agricola
<u>0 per cento</u> <u>(0 per mille)</u>	<u>AREE FABBRICABILI</u> <u>FABBRICATI ABITATIVI:</u> <ul style="list-style-type: none">▪ tutte le abitazioni principali di categoria catastale A1, A/8 e A/9, e relative pertinenze;▪ alloggi in locazione a canone concertato, e relative pertinenze;▪ alloggi in locazione a canone libero;▪ alloggi concessi in comodato gratuito, e relative pertinenze;▪ alloggi sfitti o a disposizione;

	<ul style="list-style-type: none">▪ alloggi regolarmente assegnati dagli ex Istituti Autonomo per le Case Popolari (IACP) e dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP. <p><u>ALTRI IMMOBILI:</u> Fabbricati censiti nelle categorie catastali A/10, C/1, C/2, C/3, C/4, nell'intero gruppo catastale B e nel gruppo catastale D, ad eccezione dei D/10</p>
--	---

DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI

Articolo 1

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo fabbricati ed aree fabbricabili, come definiti ai fini dell'Imposta Municipale Propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli. In caso di pluralità di possessori o detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.

Articolo 2

1. Nel rispetto del principio di responsabilità solidale previsto dall'art.1, comma 671 della Legge 27/12/2013, n. 147, nel caso di pluralità di possessori il tributo viene complessivamente determinato tenendo conto delle quote di possesso e delle aliquote relative alle condizioni soggettive di ciascun titolare del bene medesimo.

Articolo 3

1. Qualora l'immobile sia occupato da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale, la TASI è dovuta dal detentore nella misura del 10% del tributo complessivamente dovuto e nella stessa misura spetta la detrazione per fasce di rendita; la restante parte del 90% è a carico del possessore, cui spetta la detrazione per fasce di rendita nella stessa misura. Spetta interamente all'utilizzatore la detrazione per numero dei figli.

Articolo 4

1. La TASI e le relative detrazioni eventualmente spettanti sono calcolati facendo riferimento al mese di possesso, che viene considerato soltanto qualora la frazione di mese superi i 15 giorni.

Articolo 5

1. Il versamento della TASI da parte dei contribuenti è effettuato in autoliquidazione, secondo le disposizioni di cui all'art.17 del D.Lgs. 9/07/97, n. 241 (F24) o tramite apposito bollettino di conto corrente postale cui si applicano le disposizioni di cui al citato art.17.
2. Non si procede al versamento del tributo qualora l'importo dovuto sia inferiore ad € 2,50.

DATO ATTO che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. 15/12/97, n. 446 ed ha, pertanto, natura regolamentare, specificando altresì che, per tutto quanto non espressamente regolamentato con il presente atto, si applica la normativa di riferimento vigente;

VISTO l'art.1, comma 688 della L. n. 147/2013, che prescrive che le deliberazioni concernenti le aliquote e le detrazioni, nonché i regolamenti della TASI, devono essere inviati esclusivamente per via telematica entro il 14 ottobre dell'anno di imposta di competenza, mediante inserimento del testo degli stessi nell'apposita sezione del Portale del federalismo fiscale; nel caso di mancato invio delle deliberazioni entro il predetto termine, si applicano gli atti adottati per l'anno precedente;

PRESA VISIONE:

- dell'art.1, comma 169, della Legge n. 296/2006, che stabilisce che *“gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;
- dell'art.151, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, che fissa al 31 dicembre il termine per deliberare il bilancio di previsione;
- dell'art.1, comma 1, del Decreto del Ministero dell'Interno del 29/11/2017, con il quale è stato differito al 28/02/2018 il termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2018;

RICONOSCIUTA a quest'organo la competenza all'adozione del presente atto, come previsto dal combinato disposto dell'art.1, comma 676, della L. n. 147/2013, e dell'art.42, comma 2, lett. f) del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTI i pareri richiesti a norma dell'art.49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, così come riscritto dall'art. 3, comma 1, lett. b) del D.L. 10/10/2012, n. 174, ed espressi dal responsabile del 2° Settore “Programmazione e gestione risorse” e dal Responsabile del Servizio Finanziario, favorevoli rispettivamente in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

PRESO ATTO del parere favorevole del Revisore Unico reso in data 09/02/2018 ai sensi dell'art.239 del D.Lgs. n. 267/2000, come modificato dall'art.3, comma 1, lett. o) del D.L. n. 174/2012;

ATTRIBUITO al presente atto il carattere dell'urgenza, determinato dal fatto di recepirne i contenuti nel Bilancio di Previsione 2018;

CON VOTI favorevoli 9, contrari 3 (consiglieri Maccieri, Malvica, Panciroli), astenuti /;

D E L I B E R A

per tutto quanto esposto in premessa:

1. di approvare le aliquote del Tributo sui Servizi Indivisibili (TASI) per l'anno 2018, differenziate per tipologie di immobile, come riportate nella tabella di cui alla premessa stessa, dando atto che sono confermate le medesime aliquote in vigore per gli anni di imposta 2015,2016 e 2017;

2. di approvare altresì le disposizioni regolamentari di applicazione della TASI, specificando che, per tutto quanto non espressamente regolamentato, si applica la normativa di riferimento vigente;
3. di dare atto che la presente deliberazione è adottata ai sensi dell'art.52 del D.Lgs. 15/12/97, n. 446 ed ha, pertanto, natura regolamentare;
4. di assoggettare, ai sensi dell'art.92 dello Statuto comunale, il Regolamento in oggetto a duplice pubblicazione all'Albo Pretorio: una prima, che consegue dopo l'adozione della deliberazione approvativa, in conformità alle disposizioni della pubblicazione della deliberazione stessa, ed una seconda da effettuarsi, per la durata di 15 giorni, dopo i prescritti controlli, approvazioni ed omologazioni;
5. di inviare in via telematica la presente deliberazione al Ministero delle Finanze entro il 14 ottobre 2018, come prescritto dall'art.1, comma 688 della L. n. 147/2013;
6. **di dichiarare**, ai sensi dell'art.134, comma 4, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, con la seguente votazione favorevoli 9, contrari 3 (consiglieri Maccieri, Malvica, Pancioli), astenuti /, **immediatamente eseguibile la presente deliberazione.**

**PARERI ESPRESSI SULLA PROPOSTA CORRISPONDENTE N. 3 DEL 17-01-2018
AI SENSI DELL'ART. 49 DEL D. LGS. N. 267/2000 COSI' COME RISCritto DALL'ART.3,
COMMA 1, LETTERA B DEL D.L. 174/2012.**

**Oggetto: TRIBUTO SUI SERVIZI INDIVISIBILI (TASI). CONFERMA
DELLE ALIQUOTE E DELLE DISPOSIZIONI REGOLAMENTARI PER
L'ANNO 2018.**

PARERE: Favorevole in ordine alla **REGOLARITA' TECNICA**

Il Responsabile del servizio
F.to **Palmia Nadia**

PARERE: Favorevole in ordine alla **Z- REGOLARITA' CONTABILE**

Il Responsabile del servizio
F.to **Palmia Nadia**

Letto, approvato e sottoscritto a norma di legge.

SINDACO
F.to MORETTI MARCELLO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PELOSI ANNA MARIA

PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione è stata affissa in data odierna all'albo Pretorio comunale on-line e vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ai sensi dell'art.124, comma 1, del D.Lgs. n.267 del 18/08/2000.

Sant'Ilario d'Enza, li 10-03-2018

IL SEGRETARIO COMUNALE
PELOSI ANNA MARIA

Dichiarata immediatamente eseguibile con le modalità previste dal 4° comma dell'art. 134 del D. Lgs. n°267/2000.

Sant'Ilario d'Enza, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to PELOSI ANNA MARIA

La presente deliberazione, non soggetta al controllo preventivo di legittimità è affissa all'albo pretorio on line del Comune di Sant'Ilario d'Enza per la PUBBLICAZIONE

DAL 10-03-2018 AL 25-03-2018

ed è divenuta **ESECUTIVA** il
D. Lgs. n°267/00.

ai sensi dell'art. 134 - 3° c. del

Sant'Ilario d'Enza, li

IL SEGRETARIO COMUNALE
PELOSI ANNA MARIA

Conforme all'originale ad uso amministrativo.

Sant'Ilario d'Enza, li

Il Segretario Comunale
PELOSI ANNA MARIA